



Comune di Isola del Giglio

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

PROVINCIA DI GROSSETO

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 30.06.2011

OGGETTO: bonifica antimurina (derattizzazione nelle aree di pertinenza comunale (vie, piazze, zone, etc). – comportamenti da adottare da parte dei cittadini ai fini della sicurezza delle operazioni e di un efficace risultato della bonifica stessa.

IL SINDACO

RICHIAMATE le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini dei centri urbani del territorio comunale, circa la presenza di ratti che si annidano soprattutto nelle valli adiacenti i centri abitati, rappresentando una continua minaccia per l'abitato e la salute pubblica della popolazione;

RILEVATO, altresì che, il proseguo degli interventi di derattizzazione per il contenimento della popolazione dei roditori, risulta essere un adempimento istituzionale primario dell'A.C., volto alla tutela della salute umana, dell'igiene pubblica, a salvaguardia dell'ambiente ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

DATO ATTO che con l'emissione dei seguenti atti amministrativi di governo, si è provveduto ad effettuare e garantire le necessarie campagne di prevenzione sul territorio comunale:

- Ordinanza Sindacale n. 15 del 10.06.2004;
- Ordinanza Sindacale n. 14 del 09.06.2005;
- Ordinanza Sindacale n. 6 del 10.06.2006;
- Ordinanza Sindacale n. 12 del 21.06.2007;
- Ordinanza Sindacale n. 37 del 20.06.2008;
- Ordinanza Sindacale n. 22 del 23.06.2009;
- Ordinanza Sindacale n. 19 del 24.06.2010;

PREMESSO quanto sopra, al fine di dare continuità alla campagna antimurina intrapresa negli anni passati, necessaria per il contenimento della popolazione dei roditori a copertura del periodo 01 luglio 2011 - 01 luglio 2012, allo scopo è stato elaborato un progetto di massima, giacente presso l'Ufficio Tecnico Comunale, e trasmesso alla Ditta Ipecos srl di Grosseto, in quanto nel corso degli anni passati ha espletato nel territorio comunale la predetta bonifica antimurina, conseguendo risultati confortanti, tanto che i report tecnici forniti con cadenza bimestrale, denotano una consistente diminuzione del consumo di esche e quindi un contenimento della popolazione dei roditori;

RITENUTO che l'offerta fornita dalla Ditta Ipecos srl con sede a Grosseto in Via Giordania, 227 – Partita IVA: 01299160539, riferimento protocollo n. 226 del 16.06.2011, risulta essere congrua e meritevole di approvazione, in quanto la spesa complessiva pari ad € 7.500,00 incluso IVA al 20% è la medesima praticata durante lo scorso anno;

RITENUTO, altresì che all'interno dello stesso plico, è allegato un ampio ed esaustivo progetto di bonifica, correlato da relazioni tecniche, mappature delle zone di intervento, grafici esplicativi dei consumi di esche e referti fotografici delle zone sottoposte agli interventi di bonifica, ben plasmato alle esigenze del territorio comunale, a dimostrazione di una buona conoscenza del territorio e soprattutto delle realtà più critiche inerenti la campagna antimurina, cui prestare maggiore attenzione per poter raggiungere gli obiettivi prefissati;

APPURATO che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, occorre senza indugio procedere all'affidamento, al fine di dare continuità alla campagna antimurina intrapresa negli anni precedenti e pertanto assicurare la prestazione del servizio senza interruzioni temporali sul territorio comunale a copertura del periodo 01.07.2011 al 01.07.2012;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e s.m.i. ed in particolare il disposto di cui all'art. 13, in specie nella parte che consente speciale deroga alla norma tramite la competenza sindacale per l'emanazione di ordinanza contingibile - urgente;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 50 (competenze del sindaco e della provincia), comma 5, stabilisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" mentre all'art. 54 (attribuzione del sindaco nei servizi di competenza), dispone che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA:

1. alla Ditta IPECOS srl con sede a Grosseto in Via Giordania, 227 – Partita IVA: 01299160539, il proseguo del servizio relativo all'esecuzione degli interventi antimurini sul territorio comunale, facendo seguito al preventivo-offerta riferimento protocollo n. 226 del 16.06.2011, ed altresì, alle modalità progettuali proposte, a copertura del periodo 1 LUGLIO 2011 al 1 LUGLIO 2012, mediante l'utilizzo di esche rodenticide a base di Nocurat e Zagor;
2. al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di emettere relativo provvedimento dirigenziale per l'assunzione dell'impegno di spesa pari a € 7.500,00, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.L.gs 267/2000 e procedere alla sottoscrizione di contratto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera "a" del D.L.gs 163/06, relativamente all'espletamento della prestazione di servizio, meglio individuata nel disciplinare di incarico, computata in n. 24 ispezioni annue da effettuarsi nelle date riportate nella seguente tabella:

MESE	GIORNO
LUGLIO 2011	6 - 20
AGOSTO 2011	3 - 24
SETTEMBRE 2011	7- 21
OTTOBRE 2011	5 - 19
NOVEMBRE 2011	9 - 23
DCEMBRE 2011	7 - 21
GENNAIO 2012	4 - 18
FEBBRAIO 2012	8 - 22
MARZO 2012	7 - 21
APRILE 2012	4 - 18
MAGGIO 2012	9 - 23
GIUGNO 2012	6 - 20

3. al personale dell'U.T.C. ed alla Polizia Municipale il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dell'intervento, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti in base alla normativa vigente;
4. di trasmettere la presente ordinanza all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e alla Ditta Ipecos srl con sede a Grosseto in Via Giordania, 227 per i provvedimenti di propria competenza;

VIETA

Nelle zone sottoposte agli interventi antimurini di:

- manomettere gli appositi erogatori di esca rodenticida;
- toccare le esche rodenticide in caso di rottura dell'erogatore;
- lasciare liberi gli animali domestici;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- toccare o spostare carogne di roditori eventualmente rinvenibili;

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Le forze di pubblica sicurezza e la Polizia Municipale, alle quali si trasmette la presente ordinanza, sono tenuti a far rispettare quanto disposto dalla stessa che, salvo proroghe, vale fino al 01.07.2012.

IL SINDACO
Sergio ORTELLI